

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 19.7.2016, il GIP presso il Tribunale di Milano disponeva il rinvio a giudizio di Ferrara Giuliano per rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa in danno della costituita parte civile Di Matteo Antonino, meglio descritto in epigrafe.

All'udienza del 25.11.2016, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove orali e documentali dedotte dalle parti.

Alla successiva udienza del 10.2.2017, veniva esaminata la persona offesa, Di Matteo Antonino.

All'udienza del 14.3.2017, l'istruttoria proseguiva con l'escussione del teste introdotto dalla difesa di parte civile, Bonferraro Salvatore, in servizio presso la DDA di Palermo; all'esito la difesa di parte civile rinunciava all'esame degli altri testi indicati nella lista e le altre parti nulla opponevano.

All'udienza del 30.5.2017, veniva esaminato l'imputato Ferrara Giuliano.

All'udienza del 12.9.2017, il Giudice, acquisita i documenti prodotti dalla difesa dell'imputato ad eccezione di quelli indicati a verbale, in ordine ai quali la difesa della parte civile si era opposta, dichiarava chiusa l'istruttoria e il P.M. rassegnava le proprie conclusioni come sopra riportate.

All'udienza del 14.11.2017, le altre parti rassegnavano le rispettive conclusioni e, contestualmente, depositavano memorie.

Infine, all'udienza del 12.12.2017, in assenza di repliche, il Giudice decideva la causa come da dispositivo trascritto in calce al presente atto, fissando in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p..

MOTIVI DELLA DECISIONE¹

Il presente procedimento penale trae origine dalla querela presentata in data 12.2.2014 dall'attuale parte civile² Di Matteo Antonino, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, nei confronti del giornalista Ferrara Giuliano per il reato di diffamazione a mezzo stampa³, asseritamente commesso nel redigere e firmare, con il simbolo-pseudonimo rappresentato da un elefantino, l'articolo intitolato

¹ **Le note fanno parte integrante della motivazione.**

² Ha riferito Di Matteo di aver intrapreso cause civili nei confronti dello stesso Ferrara nonché presentato querele nei confronti di altri giornalisti (Facci, Deaglio, Sgarbi, Mauro) che avevano fatto affermazioni denigratorie e diffamatorie nei suoi confronti connesse alla vicenda Riina. Ha poi ricordato che Ferrara aveva pubblicato un articolo [poi prodotto dalla difesa di parte civile all'udienza del 30.5.2017] in cui elencava vari nominativi, tra cui il suo, come fosse una lista di proscrizione; che in un'altra occasione, nella trasmissione televisiva "Radio Londra" aveva visto che la sua immagine, insieme con quella di Ingroia (noto ex collega di Di Matteo a Palermo), veniva accostata ai tribuni che mettevano a rischio la democrazia in Italia. In tal caso, tuttavia, Di Matteo non aveva sporto querela (vedi pag. 20-21 e 45 trascr. ud. 10.2.2017 nonché l'articolo pubblicato su IL FOGLIO del 18.7.2013 intitolato "Proscrizione e liberazione").

³ Vedi atto di querela acquisito agli atti del dibattimento ai soli fini della verifica della procedibilità del reato. Di Matteo, nella stessa data del 12.2.2014, sporgeva anche altre due querele per diffamazione a mezzo stampa in relazione ad articoli pubblicati su LIBERO e su IL GIORNALE aventi ad oggetto il c.d. processo Trattativa Stato-Mafia, pendente presso la Corte d'Assise di Palermo. Tali querele venivano trasmesse ad altre Procure per competenza territoriale.

“RIINA, LO STATO COME AGENTE PROVOCATORE. SUBITO UN’INCHIESTA”,
pubblicato sulla prima pagina del quotidiano IL FOGLIO del 22.1.2014.

- **La contestazione di diffamazione a mezzo stampa**

Limitandosi a quanto riportato nel capo d’imputazione, la circostanza, ritenuta non veritiera e offensiva della reputazione di Di Matteo Antonino, rappresentante della Pubblica Accusa nel c.d. processo sulla Trattativa Stato-Mafia, in corso presso la Corte d’Assise di Palermo, riguarda l’affermazione dell’imputato secondo la quale l’attività di indagine diretta dal magistrato, in relazione alle minacce proferite da RIINA nei suoi confronti durante un colloquio intrattenuto con un altro detenuto nel carcere di Opera e captato nel corso di intercettazioni autorizzate dal GIP, sarebbe stata qualificata nell’articolo come “ *‘una spaventosa messa in scena’, che sarebbe stata predisposta e avviata per perseguire finalità politiche non meglio precisate e con l’intento di danneggiare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano*”.

In particolare, le espressioni dell’articolo incriminate sono le seguenti :

- *“Qualche settore d’apparato dello stato italiano è coinvolto in una spaventosa messinscena il cui obiettivo è mostrificare il presidente della Repubblica, calunniare Berlusconi e monumentalizzare il pm Di Matteo e il suo traballante processo. Se volete, mettete un punto interrogativo in cima alla frase che avete appena letto. Ma il sospetto è lancinante. Basato su impressioni fondate su un fatto e su un precedente. Il fatto è che nel settembre dell’anno scorso un certo Alberto Lorusso, che secondo il quotidiano Repubblica è “ufficialmente solo un affiliato della Sacra corona unita, in realtà un personaggio forse legato agli apparati polizieschi”, ha avuto la fortunata occasione di scambiare due chiacchiere con Totò Riina nel cortile del carcere di Opera, settore massima sicurezza. Ne sono venute fuori centinaia di pagine di trascrizioni della conversazione, e materiale video che offre l’idea distorta, perfino grottesca, di quella che nel giornalismo d’antan era la a.d.r. ovvero ‘a domanda risponde’, insomma il colloquio come collusione subdola in funzione del suo stesso uso politico”.*

- *“...il Pm Di Matteo è un colosso dell’antimafia più veridica e il suo processo spompato si può ricominciare a pompare in modo più convincente ...*

- *... abbiamo adesso il romanzo politico di Riina in persona e a confezionarlo secondo interessi convergenti del vecchio corleonese in ritiro e altri interessi politici e giudiziari primari, potrebbe essere stato un agente provocatore...*

- *siamo il paese di Massimo Ciancimino, il pataccaro, e delle avventure politiche degli Ingroia, cioè dei colleghi di Di Matteo che cercarono, anche a colpi di interviste di quest’ultimo, di trascinare nella fogna del sospetto il Quirinale. E’ tollerabile che con simili metodi si possa procedere oltre?.”*

- **Le evidenze emerse dall’istruttoria dibattimentale**

Prima di esaminare e valutare la sussistenza o meno degli estremi della riportata incriminazione è necessario ripercorrere sinteticamente le vicende alle quali fa riferimento

l'articolo censurato, per come sono emerse nel corso della compiuta istruttoria dibattimentale.

A) Le intercettazioni audio-video nel carcere di Opera

Risulta documentalmente che il **16.7.2013**, nell'ambito del proc. pen. n. 746/13 RGNR/DDA Mod. 44 (contro ignoti) -stralcio del proc. pen. denominato Trattativa Stato-Mafia nei confronti di Ufficiali del ROS dei CC, di alcuni politici (Mannino, Dell'Utri e Mancino) e di noti esponenti di Cosa Nostra, tra i quali Riina Salvatore, che pendeva in fase dibattimentale davanti alla Corte d'Assise di Palermo-, la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) di Palermo informava la DDA di Palermo che Riina Salvatore, all'epoca detenuto nel carcere di Opera in regime di 41 bis Ord. Pen., sulla scorta di recenti informazioni fornite da personale della Polizia Penitenziaria, si lasciava andare a commenti e dichiarazioni estemporanee aventi ad oggetto i suoi processi. In particolare era emerso che Riina era solito colloquiare con tale Lorusso Alberto, esponente di spicco della criminalità pugliese affiliato alla Sacra Corona Unita, durante l'ora di socialità, che avviene in una saletta apposita, e durante l'ora d'aria, che avviene presso l'apposito cortile⁴.

La DDA, sulla scorta di tale segnalazione, chiedeva e otteneva dal GIP, l'autorizzazione alla intercettazione audiovisiva tra presenti, per monitorare detti colloqui -con la motivazione "*che potrebbero veicolare all'esterno tali messaggi*"- e, conseguentemente, in data **23.7.2013**, emetteva il decreto di intercettazione ambientale⁵.

Dalle deposizioni testimoniali di Di Matteo e di Bonferraro, rese nell'odierno dibattimento, si è accertato che la DDA aveva in precedenza appreso dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) che gli assistenti del GOM (Gruppo Operativo Mobile) della Polizia Penitenziaria, Bonafede e Mirano, avevano riferito la circostanza che Riina durante alcuni spostamenti, aveva detto frasi del tipo "*Non sono stato io a cercare loro ma io sono stato cercato da loro*" oppure "*A me mi hanno fatto arrestare Provenzano e Ciancimino e non i Carabinieri*" o, ancora, "*Ma lei mi vede che io bacio Andreotti?*"⁶; che la DDA di Palermo aveva sentito i citati agenti della Polizia Penitenziaria che avevano confermato la circostanza spiegando che Riina aveva pronunciato quelle frasi nel breve tratto di 30-40 metri che intercorrevano tra la sua cella e la saletta dove partecipava al processo Trattativa in videoconferenza⁷.

Ha osservato Di Matteo durante l'esame dibattimentale che Riina, del quale si era occupato a partire dal 1992 prima a Caltanissetta e poi a Palermo, nel parlare spontaneamente con degli assistenti della Polizia Penitenziaria durante alcuni spostamenti, dicendo le frasi sopra riportate, aveva tenuto un comportamento inusuale, se non inedito, poiché le precedenti

⁴ Vedi prod. PM, ud. 25.11.2016 e dep. Sost.Comm. Bonferraro Salvatore, in servizio presso la DIA di Palermo, ud. 14.3.2017.

⁵ Si vedano i provvedimenti prodotti dal P.M. all'udienza del 25.11.2016. L'autorizzazione veniva chiesta al GIP Dott. Petrucci, che mai si era occupato del procedimento sulla Trattativa Stato-Mafia, senza rappresentare alcuna urgenza (vedi pagg. 27 trascr. dep. Di Matteo, ud. 20.2.2017).

⁶ Ha precisato Di Matteo che mai nessuno del GOM ha riferito di frasi minacciose pronunciate da Riina nei confronti di chicchessia (cfr. pag. 51 trascr. ud. 10.2.2017).

⁷ Cfr. pag. 50 trascr. ud. 10.2.2017. Di Matteo ha sottolineato anche che Riina avrebbe poi partecipato a tutte le 170 udienze del processo, ovviamente con il sistema della videoconferenza, senza mancarne una.

dichiarazioni, anche spontanee, erano sempre state di carattere assolutamente negatorio di qualsiasi tipo di responsabilità, anche della semplice appartenenza a Cosa Nostra. L'anomalia di quel comportamento, consistita anche nel fatto che Riina parlasse con rappresentanti delle istituzioni, era condivisa dal Centro Operativo della DIA di Palermo⁸. Inoltre Riina, nel corso di oltre vent'anni di detenzione, non aveva mai fatto dichiarazioni penalmente rilevanti anche se, prima dell'agosto 2013, non era mai stato intercettato all'esterno, in cortile, nell'ora della socialità.

Si era appreso dal DAP che il citato Lorusso, sconosciuto alla Procura della Repubblica di Palermo⁹, faceva la socialità, o meglio trascorrevano l'ora di passeggio nel cortiletto interno, insieme con Riina a partire dal **21.4.2013**; che la DIA aveva quindi verificato direttamente presso il carcere di Opera la fattibilità dell'attività tecnica da effettuare attraverso microspie installate sotto alla panchina e lungo le pareti del cortiletto, *“un cilindro di cemento armato¹⁰”*.

Il diritto all'ora d'aria, riconosciuto anche a Riina, era stato organizzato dal DAP cercando un detenuto in regime di 41 bis Ord. Pen. proveniente da un'area criminale il più distante possibile dalla Mafia. La procedura vuole che il DAP individui tre o quattro soggetti idonei e chieda un parere alla Direzione Nazionale Antimafia (nel caso di specie era stato De Lucia), mentre la Procura di Palermo ne era rimasta assolutamente estranea.

Di Matteo aveva appreso solo successivamente che Lorusso, nato a Monte Mesola, in provincia di Taranto il 23.8.1959, *“in passato, nel corso di altri periodi di detenzione in altre carceri aveva persino subito dei procedimenti disciplinari perché era stato sorpreso, anche utilizzando un codice segreto con alcune lettere dell'alfabeto fenicio a trasmettere anche all'esterno (...) ordini estorsivi”*, cosa che lo aveva preoccupato molto¹¹.

Invece, *“nessuno, soprattutto i colleghi della Procura distrettuale di Lecce che erano quelli competenti per territorio, perché questo soggetto operava nella zona di Taranto principalmente, ha fatto mai riferimento alla conoscenza di rapporti del Lorusso con le forze di Polizia o apparati della sicurezza”¹²*.

Le intercettazioni ambientali hanno riguardato 88 colloqui tra i due detenuti avvenuti nell'area passeggio durante l'ora d'aria, nel periodo dal **4.8.2013** al **30.11.2013**.¹³

Particolare rilievo assumono quelle del **24.10.2013**, del **25.10.2013**, del **26.10.2013** e del **16.11.2013**, nelle quali i due si riferiscono agli omicidi di Falcone, di Borsellino, di Scaglione, di Dalla Chiesa, e di Chinnici, parlano del c.d. processo Trattativa e soprattutto,

⁸ Cfr. pag. 6-7 della trascr. ud. 10.2.2017.

⁹ Ha riferito Di Matteo che, successivamente, aveva interrogato, ma una sola volta, Lorusso Alberto, sempre in merito alla vicenda dei colloqui con Riina, *“perché emergeva anche un profilo di possibile 416 bis” c.p.*; il verbale era stato trasmesso per competenza ex art. 11 c.p. alla Procura della Repubblica di Caltanissetta dove pendeva un procedimento nei confronti di Lorusso (cfr. pag. 45 trascr. ud. 10.2.2017).

¹⁰ L'espressione è del teste Bonferraro, cfr. trascr. pag. 11, ud. 14.3.2017.

¹¹ Cfr. pag. 47 trascr. ud. 10.2.2017.

¹² Cfr. pag. 48 trascr. ud. 10.2.2017.

¹³ Vedi verbali di trascrizione prodotti dalla difesa dell'imputato il 30.5.2017 nonché CD depositato dalla difesa dell'imputato in data 25.7.2017, contenente la trascrizione integrale.

per quanto è di interesse in questa sede, dei pubblici ministeri, in particolare della figura di Di Matteo.

Nella prima Riina dice : *“...Di Matteo...lo vede questo Pubblico Ministero? Minchia, domande in serie..., di dire, minchia , quante domandesi appizzava in una cosa , così..., mamma mia ..., minchia ma dichiarazioni ...sentitevela questa sera al telegiornale , al due o al tre... ”*;

nella seconda Riina dice : *“Io penso che qualcosa si è rotto”* ; Lo Russo : *“... si devono prendere provvedimenti a questi magistrati, si deve togliere un po' di potere”*. Riina: *“Di più per questo che era a Caltanissetta, (il riferimento è a Di Matteo) è un disgraziato, è intrigante, questo vorrebbe mettere a tutti mani”*.

nella terza Riina dice : *“C'è questo Pubblico Ministero che...”*; Lorusso: *“Questo sta facendo carriera sul processo della trattativa”* , Riina : *“Questo pubblico ministero di questo processo, che mi sta facendo uscire pazzo, per dire, come non ti verrei ad ammazzare a te, come non te la farei venire a pescare, a prendere tonni. Ti farei diventare il primo tonno, il tonno buono.¹⁴.”*, *“minchia ho una rabbia”*, *“Mi sento ancora in forma, mi sento ancora in forma, porca miseria”*, *“Perché speranza dei giovani no..., no..., no.... A me non devono insegnare nulla..., io pure che ho cento anni, sono un uomo e so quello che devo fare, pure che ho cento anni”*, *“Questo Di Matteo, questo disonorato, questo prende pure il Presidente della Repubblica¹⁵...E Lorusso afferma : “ci finisce... lo sapete come gli finisce a questo la carriera? Come gliel'hanno fatta finire a quello palermitano, al pubblico ministero palermitano...a Castiglione¹⁶ ”*.

Finchè il 16.11.2013 Riina chiede a Lorusso : *“cosa hai visto la manovra di questo di Palermo “* e poi al commento di Lorusso : *“Ma se una cosa del genere veramente la volesse fare lo diceva a loro? Riina dapprima esclama: “Contenti loro, ma dove vogliono arrivare, dove, arrivare!”*, poi, perde la pazienza, tira fuori la mano sinistra dalla tasca del cappotto e mentre mima il gesto di fare in fretta, afferma: *“Ed allora organizziamola questa cosa! Facciamola grossa e dico non ne parliamo più”*, *“ perchè questi, Di Matteo, non se ne va, ci hanno chiesto di rinforzare, gli hanno rinforzato la scorta, e allora se fosse possibile (incomprensibile) ad ucciderlo. (incomprensibile) una esecuzione come eravamo a quel tempo a Palermo con i militari, (incomprensibile) partivano la mattina da Palermo a Mazara c'erano i soldati poverini a fila indiana a quel tempo”*.

Inoltre non è irrilevante un altro colloquio, avvenuto il **14.11.2013**, dopo che erano trapelate

¹⁴ Ha ricordato Di Matteo che Riina aveva commentato la morte di Falcone che, quel 23 maggio del 1992, aveva programmato di andare con la moglie a Favignana per la mattanza, dicendo *“ Lui voleva andare a vedere i tonni e gli ho fatto fare la fine del tonno”*. Inoltre, in gergo mafioso, molto spesso *“la fine del tonno è quella di chi viene ucciso, magari attirato in quel caso nella tonnara e ucciso.* (cfr. pag. 37 trascr. ud. 10.2.2017). Analoghe dichiarazioni sono state rese in dibattimento da Bonferraro (cfr. pag. 17-18 trascr. ud. 14.3.2017).

¹⁵ Il riferimento è alla indicazione di Napolitano nella lista dei testimoni depositata dai PM nel processo Trattativa Stato-Mafia. E' noto che nei giorni della intercettazione il Presidente Napolitano aveva mandato una lettera ai giudici della Corte d'Assise di Palermo, in cui pur dicendosi pronto a testimoniare, chiariva i *“limiti della sua reale conoscenza in relazione al capitolo testimoniale di prova ammesso”*. E' altrettanto noto che il consigliere giuridico del Presidente, D'Ambrosio, era deceduto improvvisamente per un infarto nel giugno 2012, dopo aver scritto una lettera a Napolitano relativa alle vicende toccate dal processo.

¹⁶ Il riferimento è stato inteso dagli inquirenti al Procuratore Capo di Palermo, Scaglione ucciso nel 1971.

le prime notizie sulle frasi intimidatorie nei confronti del PM Di Matteo, nel quale Lorusso mostrava di conoscere il contenuto di una *mail* riservata nella quale i pubblici ministeri avevano rappresentato l'intenzione di presentarsi tutti insieme al processo : “... *hanno detto che alla prossima udienza ci saranno tutti i pubblici ministeri all'udienza... saranno presenti tutti*”.

B) Le iniziative assunte per la tutela di Di Matteo

A seguito della captazione di queste conversazioni dal chiaro e evidente contenuto minaccioso, nelle quali era ravvisabile – stante il riferimento da parte del “*capo di tutte le mafie operanti in territorio italiano*”¹⁷ alle stragi del 1992 e addirittura all'omicidio del Procuratore di Palermo Scaglione, avvenuto nel 1971- , anche un pericolo di ordine pubblico relativo non soltanto al Di Matteo, era stata avviata dalla DIA una procedura particolare che aveva visto i Procuratori della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta, unitamente a Bonferraro della DIA, farsi parte attiva presso il Ministero dell'Interno; erano stati convocati d'urgenza due comitati nazionali di ordine e sicurezza pubblica (uno a Roma e uno a Palermo) con i Procuratori della Repubblica di Palermo e di Caltanissetta, il Procuratore Generale della Corte d'Appello, il Ministro dell'Interno¹⁸, il Capo della Polizia, il Comandante Generale dei CC e quello della Guardia di Finanza, il capo del DAP, il Presidente della Commissione Antimafia e i direttori dei servizi di sicurezza AISI, AISE e DIS perché Riina si era già reso responsabile di omicidi avvenuti dopo il 15.1.1993, mentre si trovava già detenuto in regime di art. 41 bis Ord. Pen. e che, nel caso in questione, si trattava proprio di un invito, di una “*intimazione*”, a far sì che il codetenuo facesse uscire l'ordine. Al riguardo il teste Bonferraro ha ricordato anche che la DIA pensava che Riina potesse utilizzare qualche familiare, qualcuno, come per esempio la figlia che aveva sposato un soggetto pugliese e che viveva nella zona di Taranto.¹⁹

Inoltre le intercettazioni si inserivano in un contesto più generale, nel quale Di Matteo, già sotto scorta da oltre 20 anni, aveva ricevuto tantissime altre minacce e tantissimi soggetti avevano riferito che si stava preparando un attentato nei suoi confronti²⁰, sicchè già dal luglio 2013 e ancora almeno fino alla data della deposizione resa nel presente processo (10.2.2017), era stato predisposto un regime di protezione eccezionale, di primo livello. Ha ricordato Di Matteo che, con una procedura eccezionale “*extra ordinem*” gli era stato chiesto se voleva lasciare Palermo e andare alla Procura Nazionale Antimafia (dove aveva

¹⁷ L'espressione è utilizzata da Di Matteo il quale ha spiegato che l'ipotesi sta venendo alla luce in maniera sempre più chiara anche presso altre Procure, come quella di Reggio Calabria. (cfr. pag. 35 e 58 trascr. ud. 10.2.2017).

¹⁸ Ha riferito il Sost. Comm. Bonferraro che l'allora Ministro Alfano, l'8.12.2013, aveva voluto vedere e ascoltare la conversazione intercettata del 16.11.2013 (cfr. pag. 14 trascr. ud. 14.3.2017) .

¹⁹ Vedi pag. 30 trascr. ud. 14.3.2017.

²⁰ Ha riferito Di Matteo : “*Era accaduto qualcosa di particolare, non le solite dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma ci furono tutta una serie di anonimi molto dettagliati sulle abitudini e sugli spostamenti miei e dei miei familiari, sulle abitudini anche di quando andavo a lasciare i miei figli a scuola, sulle strade percorse e quant'altro, che si accompagnarono poi ad un altro anonimo che mi arrivò a casa, la aprì mia moglie la busta, nel settembre 2012, con la stampigliatura dello stemma della Repubblica Italiana e il titolo “ Protocollo Fantasma ” che erano 12 cartelle dattiloscritte con le quali mi si metteva in guardia dal fatto che... si dicevano una serie di cose, però sempre di un anonimo di trattava, relative a fatti di potenziale interesse investigativo, mi si metteva ulteriormente in guardia sul fatto che stavano preparando un attentato nei miei confronti*” (Cfr. pag. 35.36 trascr. ud. 10.2.2017).

fatto domanda), se voleva vivere in caserma e viaggiare a bordo di un mezzo militare, una specie di carro armato denominato LINCE, cosa che aveva rifiutato pensando *“che sarebbe stata una scena ai limiti del ridicolo”*²¹. La difesa di parte civile ha documentato con articoli di stampa dell’epoca l’allarme attentato per Di Matteo : il 2.4.2013 il quotidiano La Repubblica –on line- dà conto del rafforzamento della scorta al magistrato di Palermo riportando la notizia delle lettere anonime recapitate a Di Matteo nelle quali si scrive che il boss latitante Messina Denaro avrebbe deciso di eliminarlo; il 25.7.2013 lo stesso quotidiano pubblica la notizia della *“super scorta per il magistrato”* approntata dopo che un confidente aveva riferito della preparazione di un attentato²².

C) I primi articoli di stampa relativi alle intercettazioni tra Riina e Lorusso

La stampa divulgava la notizia del contenuto delle intercettazioni effettuate nel carcere di Opera prima ancora che le stesse fossero interrotte : in particolare il **13.11.2013** il quotidiano La Repubblica –on line- scriveva che Riina, dopo l’ultima udienza del processo Trattativa, aveva detto a un *“compagno di carcere”* : *“quelli lì devono morire, fosse l’ultima cosa che faccio”*, minacce che non erano *“sfuggite a un agente della polizia penitenziaria”*²³.

Subito dopo il deposito agli atti del processo Trattativa Stato –Mafia, già in corso presso la Corte d’Assise di Palermo, delle trascrizioni delle conversazioni tra Riina e Lorusso, uscivano una serie di articoli che riportavano le minacce del boss nei confronti di Di Matteo. Inoltre, prima che l’attuale imputato Ferrara pubblicasse l’articolo qui censurato, alcuni giornalisti e giuristi esponevano una serie di critiche all’impianto del processo Trattativa Stato-Mafia, all’epoca appena cominciato e, a tutt’oggi, non ancora terminato.

La difesa dell’imputato ha documentato la pubblicazione di articoli che si sono occupati proprio della intercettazione delle conversazioni tra Riina e Lorusso.

In un articolo uscito il **14.12.2013** sul sito *www.huffingtonpost.it* intitolato *“Alberto Lorusso, il ‘confessore’ di Totò Riina pilotato dai Servizi”*, il giornalista Purgatori, così scrive : *“L’avevano fatto passare per un boss della Sacra Corona Unita. L’unico tra i criminali detenuti nel supercarcere di Opera che, ora d’aria dopo ora d’aria, si era conquistato la fiducia del Capo dei capi al punto da raccoglierne le ultime feroci esternazioni (e confessioni). Quelle che hanno spinto il ministro dell’Interno a rendere pubblica la minaccia di una nuova deriva stragista di Cosa Nostra e addirittura ad immaginare per Nino Di Matteo, Pm nel processo sulla trattativa Stato-Mafia, spostamenti per le vie di Palermo all’interno di un blindato Lince preceduto da un bomb-jammer. Chi ha ascoltato la registrazione della sua sconcertante conversazione con Riina, lo descrive come un uomo*

²¹ Cfr. pagg. 41 e 56 trascr. ud. 10.2.2017.

²² Cfr. prod. difesa parte civile del 30.5.2017.

²³ Cfr. prod. difesa parte civile del 30.5.2017. La circostanza è stata confermata anche da Di Matteo che ha così dichiarato a proposito della conclusione delle intercettazioni presso il carcere di Opera : *“ci furono anche delle anticipazioni sulla stampa in qualche modo, a quel punto era chiaro che non sarebbero state più genuine”* (cfr. pag. 38-39 trascr. ud.20.2.2017)

dalla curiosità ben pilotata. Che lo incalza, lo stuzzica, sapendo perfettamente cosa chiedere e con quale progressione. E sorprendentemente affonda come fosse burro nelle difese di un Capo dei capi che in quasi vent'anni di carcere duro mai si era lasciato sfuggire una virgola. Consapevole di essere marcato ventiquattrore al giorno da occhi e orecchie invisibili, dentro e fuori dalla sua cella da 41bis. E allora perché all'improvviso il Padrino perde il controllo con un presunto mafiosetto pugliese privo di pedigree e affidabilità, che sembra messo al suo fianco per fargli aprire bocca? Possibile che non se ne sia accorto? O lo ha consapevolmente utilizzato come "spalla", sapendo che in quel modo i messaggi di morte ai magistrati del processo sulla trattativa sarebbero giunti più rapidamente a destinazione? Nessuno sa con certezza quante siano state le conversazioni intercettate tra Riina e Lorusso, e nemmeno se quella finita sui giornali sia integrale. Nessuno sa, tranne i magistrati, se oltre a Di Matteo e ai suoi due colleghi Pm nel processo sulla trattativa la mente sanguinaria di Riina abbia partorito altri obiettivi. Ma è un fatto che le procure di Palermo e Caltanissetta abbiano preso molto seriamente le parole del Capo dei capi. E a questo punto gli interrogativi si moltiplicano. Il "badante" è stato attivato perché nelle mani dei magistrati era arrivata voce che si stava preparando qualcosa? O si è trattato di una casualità, della fine di un percorso preparato con pazienza (la conquista della fiducia del Padrino) per sondarne umori e aspettative? Ancora: perché Riina si agita tanto per un processo che potrebbe aggiungere giusto qualche anno alla somma degli ergastoli che deve scontare? Cosa lo fa "impazzire": la possibilità che da quel dibattito emerga qualche verità inconfessabile che lo farebbe cadere dal piedistallo dal quale è ancora convinto di avere voce in capitolo sulle strategie di Cosa Nostra? Oppure solo e soltanto una gran sete di vendetta? (...) Invece, gratta gratta, si scopre che questo Alberto Lorusso che da settimane (mesi?) passeggiava insieme a Totò Riina tra i muri di un piccolo cortile imbottito di "cimici" piazzate dalla Dia, non solo non ha mai avuto la statura di un boss ma nemmeno una affiliazione certa alla quarta mafia. Infatti, tranne che per qualche vaga parentela riconducibile a spezzoni marginali della SCU, le sue tracce nelle procure pugliesi sono labili quanto i si dice. Ad esempio, si dice che prima di guadagnarsi il ruolo di 'spalla' di Riina avesse cercato invano di entrare nell'organizzazione per poi offrirsi altrettanto invano come collaboratore di giustizia a carabinieri e magistrati. Insomma, una mezza figura di delinquente dal posizionamento incerto. Che per le guardie del supercarcere di Opera era niente più e niente meno che il "badante" del Padrino.

In un articolo uscito il **18.1.2014** sul Corriere della Sera, a firma di Bianconi, intitolato "La doppia indagine sui carabinieri e le divisioni tra i pm di Palermo", si legge che nella Procura di Palermo vi sarebbe stata una "spaccatura" che avrebbe "riacceso antichi dissapori" risalenti "sia all'indagine sulla trattativa, sia alle ricerche del boss trapanese²⁴; anch'essi evidentemente mai archiviati". Il giornalista afferma che tutto ciò avrebbe "fatto tornare a circolare dubbi sulla solidità del dibattito in corso davanti alla Corte d'Assise, nel quale hanno cominciato a testimoniare i 'pentiti' di mafia. Le minacce di Riina, sostiene

²⁴ Il riferimento è al latitante Messina Denaro.

più di un pm, sono state utilizzate anche mediaticamente per rilegittimare un processo che era stato incrinato dall'assoluzione del generale Mori per la presunta mancata cattura di Provenzano nel lontano 1995 (ora Mori è imputato anche per la trattativa, e gran parte delle fonti di prova sono le stesse). Altri replicano, poco meno che indignati, che i proclami del capomafia corleonese intercettati nel carcere di Opera sono serissimi, e dimostrano, semmai, quanto ci si sia avvicinati a verità nascoste e pericolose con un processo che Riina mostra di temere come nessun altro".

Il **21.1.2014** esce sull'edizione locale di Palermo del quotidiano La Repubblica un articolo intitolato *"Riina in carcere ordina l'attentato a Di Matteo"* "Deve succedere un manicomio..." nel quale si legge a proposito delle intercettazioni quanto verrà richiamato da Ferrara nell'editoriale qui in esame: *"'Qua qua qua', ripete il capo dei capi di Cosa nostra mentre passeggia all'ora d'aria in un camminatoio del carcere milanese di Opera con un compagno detenuto, Alberto Lorusso, ufficialmente solo un affiliato alla Sacra Corona Unita, in realtà un personaggio forse legato agli apparati polizieschi*".

Nella stessa data del **21.1.2014** il già citato giornalista Bianconi del Corriere della Sera inizia l'articolo intitolato *"Il pm Di Matteo farà la fine del tonno Capaci? Fu una mangiata di pasta"* con la seguente frase: *"Parla del passato e parla del presente, Salvatore Riina, nel chiuso del cortile del carcere milanese di Opera. Ad agosto come a novembre, col caldo a 40 gradi o incappottato, con uno zuccotto in testa per proteggersi dal freddo. Dieci passi e dietrofront, dieci passi e dietrofront al fianco del detenuto pugliese Alberto Lorusso, che diventa il depositario (e a tratti persino l'istigatore) degli sfoghi e dei propositi di morte del boss corleonese col vizio delle stragi."*²⁵

Inoltre, l'**1.6.2013** IL FOGLIO QUOTIDIANO aveva divulgato un lungo saggio del noto Prof. Giovanni Fiandaca, uscito sull'Annuario di Scienze Penalistiche (anno 2012), nel quale l'autorevole giurista esprimeva forti riserve sul processo Trattativa Stato-Mafia, sulla figura di Ingroia, che era stato il Procuratore Aggiunto coordinatore delle indagini passato alla politica prima dell'inizio del dibattimento, e, in generale sulle scelte della magistratura e del suo rapporto con la politica e gli altri poteri dello Stato. In particolare il noto penalista osserva, tra l'altro, che il potere di stabilire se, per interrompere un fenomeno criminoso, ci si debba mettere d'accordo con il criminale spetta all'esecutivo, in un sistema basato sulla divisione dei poteri esso non dovrebbe poter essere sindacato dalla Magistratura.²⁶

D) L'intervista di Di Matteo sulle conversazioni tra Mancino e Napolitano e la reazione del Quirinale

Sempre nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto la Trattativa Stato- Mafia, erano state autorizzate ed effettuate intercettazioni di conversazioni telefoniche sulle utenze del sen. Mancino, all'epoca indagato, e, casualmente, risultavano registrate delle comunicazioni tra il sen. Mancino e l'allora Presidente della Repubblica Napolitano che non

²⁵ Vedi doc. 2 prod. difesa imputato del 30.5.2017.

²⁶ Vedi l'articolo prodotto integralmente sub doc. 3 prod. difesa imputato del 30.5.2017.

erano state depositate agli atti ma conservate presso gli uffici della Procura della Repubblica di Palermo.

La circostanza era stata riportata dalla stampa, soprattutto *on line*, sin dal 14.6.2012 e Di Matteo ne aveva parlato alla giornalista Ziniti in una intervista (telefonica) pubblicata sul quotidiano La Repubblica del **22.6.2012**²⁷.

A seguito di tale intervista, in data **26.9.2012**, il Capo dello Stato promuoveva, davanti alla Corte Costituzionale, conflitto di attribuzioni per violazione degli articoli 90 e 3 della Costituzione in relazione all'attività di intercettazione telefonica, svolta riguardo alle utenze di persona diversa nell'ambito di un procedimento penale pendente a Palermo, nel corso della quale erano state captate conversazioni intrattenute dallo stesso Presidente della Repubblica.

Con sentenza n.1 del 15.1.2013 la Corte Costituzionale accoglieva il ricorso dichiarando *“che non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo di valutare la rilevanza delle intercettazioni di conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, operate nell'ambito del procedimento penale n. 11609/08; ... che non spettava alla stessa Procura della Repubblica di omettere di chiedere al giudice l'immediata distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni indicate, ai sensi dell'art. 271, comma 3, del codice di procedura penale, senza sottoposizione della stessa al contraddittorio tra le parti e con modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate.”*

E) Il Procedimento disciplinare a carico di Di Matteo

Sollecitato da una nota del **9.7.2012** del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, in data **19.3.2013**, il Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, promuoveva azione disciplinare nei confronti del Di Matteo per violazione dei doveri di diligenza e di riserbo della funzione sugli affari in corso di trattazione e per lesione indebita del diritto di riservatezza, di natura anche pubblicistica, del Presidente della

²⁷ Si riporta l'intervista in oggetto : Il P.M. Di Matteo così precisava *«L'indagine è in gran parte pubblica e non ci sono solo le intercettazioni. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono agli atti, i ritardi e i contrasti tra le versioni che hanno contraddistinto le testimonianze di esponenti delle istituzioni sono evidenti. Questa non è un'indagine basata sul nulla. Saranno poi i giudici a valutare se gli elementi sono sufficienti per un processo». Al di là del rilievo penale, vi siete sentiti condizionati da ingerenze di qualsiasi genere? «Noi siamo assolutamente tranquilli e determinati ad andare avanti. Eravamo consapevoli che la ricerca della verità non sarebbe stata indolore e che dovevamo fare i conti con chi, anche nelle istituzioni, oppone reticenze, silenzi o incomprensibili ritardi nel rendere dichiarazioni su fatti che, se rivelati prima, avrebbero potuto contribuire alla ricerca della verità». Da più parti, anche all'interno della magistratura, sono state sollevate critiche sulla vostra inchiesta. «La legge è uguale per tutti. Abbiamo agito nel rispetto delle prerogative di indagati, testimoni, abbiamo chiesto di fare intercettazioni consentite dal codice, autorizzate dal giudice, prorogate quando ce n'era motivo, fermate se non produttive. Abbiamo depositato solo quello che è stato ritenuto rilevante». E le conversazioni che riguardano direttamente Napolitano? «Negli atti depositati non c'è traccia di conversazioni del capo dello Stato e questo significa che non sono minimamente rilevanti». Quindi verranno distrutte? «Noi applicheremo la legge in vigore. Quelle che dovranno essere distrutte con l'instaurazione di un procedimento davanti al gip saranno distrutte, quelle che riguardano altri fatti da sviluppare saranno utilizzate in altri procedimenti». Vi sentite soli? «No, perché l'opinione pubblica vuole ogni possibile approfondimento su questa vicenda. C'è chi vuole far passare l'idea che questa indagine sia il frutto dell'accanimento di pochi pm con un intento politico. Ma fazziosità e politica sono estranei alla nostra attività».*

Repubblica, rivelando alla giornalista che alcune delle intercettazioni telefoniche con Mancino *“avrebbero potuto essere utilizzate in procedimenti diversi da quello nell’ambito del quale erano state acquisite”*²⁸.

Peraltro, il Sostituto Procuratore Generale Gialanella, all’esito delle indagini, con atto del **16.12.2013**, comunicato a Di Matteo con nota riservata pervenuta alla Procura di Palermo il **10.1.2014** (ma reso noto alla stampa sin dal **19.12.2013**²⁹), concludeva chiedendo al Presidente della Sezione Disciplinare del CSM il non farsi luogo al rinvio al dibattimento in quanto riteneva insussistente la responsabilità disciplinare degli incolpati, sottolineando, tra l’altro, che verosimilmente *“Di Matteo aveva inteso rappresentare, in un presumibile sforzo di portare il discorso con la dr. Ziniti sul piano della teoria procedurale, che le intercettazioni, invece, non destinate alla distruzione (dunque, per contraddizione che altro non consente, escluse quelle coinvolgenti il Presidente della Repubblica) sarebbero state utilizzate, se relative a ‘fatti da sviluppare’, ‘in altri procedimenti’”*³⁰.

Con ordinanza camerale n. 47 del **2.4.2014** la Sezione disciplinare del CSM, condividendo le osservazioni conclusive del PG, dichiarava non luogo a procedere.³¹ In particolare, come ha ricordato la persona offesa in dibattimento, veniva riconosciuto che Di Matteo, nell’intervista alla giornalista, non aveva rivelato alcuna notizia riservata, ma aveva precisato che si trattava di conversazioni del tutto irrilevanti sotto il profilo penale³².

F) Dichiarazioni rese dall’imputato Ferrara in dibattimento

Ferrara Giuliano, esaminato all’udienza dibattimentale del 30.5.2017, si è difeso sostenendo l’assoluta liceità del contenuto dell’articolo del 22.1.2014 e delle opinioni in esso espresse. La premessa di Ferrara, noto giornalista e, all’epoca, direttore del quotidiano IL FOGLIO, è stata l’affermazione di avere “il massimo rispetto per il dottor Nino Di Matteo” e per “l’encomiabile servizio” da lui svolto “allo Stato e alla società civile”, pur nutrendo e manifestando “fortissime riserve”, o meglio un radicale “dissenso”, sul “suo modo di esercitare la giurisdizione in tema di mafia e antimafia”, circostanza che rappresenta semplicemente una “libera opinione” e che può risultare certamente sgradita al magistrato, ma che non implica la volontà di isolarlo o di mettere in discussione la necessità di proteggerlo.

Ferrara ha spiegato che nell’articolo non si era occupato di Di Matteo ma di un fatto, ossia del fatto che Riina, era stato affiancato da Lorusso che, secondo informazioni riportate dalla

²⁸ Vedi capi di incolpazione nel procedimento disciplinare n. 32/13 D, prod. P.M. ud. del 25.11.2016. Per completezza si rileva che il procedimento riguardava anche il Procuratore della Repubblica di Palermo, Messineo per aver omesso di segnalare a chi di dovere la condotta disciplinarmente rilevante tenuta da Di Matteo.

²⁹ Vedi articolo de Il Fatto Quotidiano del 19.12.2013, prod. difesa di parte civile del 30.5.2017.

³⁰ Vedi pagg. 41 e 42 atto citato, sub. doc. 5 prod. PM ud. del 25.11.2016.

³¹ Vedi sub. doc. 6 prod. P.M. ud. 25.11.2016 e, in particolare il richiamo alla pag. 33 del provvedimento di quanto sottolineato dal PG circa l’interpretazione delle risposte date da Di Matteo alla giornalista Ziniti sullo specifico punto della distruzione delle intercettazioni che coinvolgevano Napolitano.

³² Cfr. pagg. 23-24 trascr. ud. 20.2.2017.

stampa nei giorni immediatamente precedenti – citata espressamente e “virgolettata”³³ nello stesso articolo- era “*anche fortemente sospetto di aver avuto relazioni ...nella zona grigia che spesso si instaura tra organi, apparati dello Stato, e soggetti della criminalità , che a vario titolo vengono interpellati. Ha avuto relazioni con i servizi di intelligence, con i servizi di sicurezza.*” Che il ruolo di Lorusso fosse dubbio era un interrogativo che si sarebbe potuto sciogliere solo con una commissione parlamentare d’inchiesta. La lettura dei brogliacci delle conversazioni circolate sui quotidiani, nelle quali le affermazioni di Riina sembravano risposte alle domande di Lorusso e la visione del filmato “*sembrava il film della trattativa Stato-Mafia. Sembrava un serial di quelli come ‘House of Cards’³⁴”, sembrava “un teatrino”, alimentava questo dubbio. Certamente Ferrara riteneva credibile la minaccia di Riina di uccidere Di Matteo, ma nello stesso tempo riteneva una messa in scena quella che coinvolgeva il Presidente della Repubblica.*

Ferrara non aveva scritto o pensato che Di Matteo fosse il mandante o il committente dell’invio di un possibile agente provocatore.

E’ poi indiscusso che il PM Di Matteo era ed è ancora il “*protagonista assoluto*” del processo Trattativa Stato-Mafia, un processo di rilevanza politico-sociale che divide gli italiani e che l’imputato critica, così come lo ha criticato il Prof. Fiandaca. Le assoluzioni dei Generali dei Carabinieri “*accusati di gravi reati, come la mancata perquisizione del covo di Salvatore Riina, o come la mancata cattura di Bernardo Provenzano*” erano, a dire dell’imputato, la dimostrazione della fragilità del processo.

C’era una cultura e una “*campagna politica, civile*” intorno al fatto giudiziario, della quale lo stesso Di Matteo aveva fatto parte “*anche con le sue interviste*”. Ne erano un esempio, citato nell’articolo, “*i colloqui – tra virgolette- investigativi , che sono stati tenuti ...qualche tempo prima nella cella di Bernardo Provenzano, oggi deceduto, da due deputati diciamo del circuito dell’opposizione – tra virgolette- antimafia*³⁵”.

L’effetto o il risultato delle intercettazioni era il “*ripompamento di un processo, che fior di giuristi, per esempio il Professor Fiandaca su Il Foglio, avevano, attraverso lunghi saggi, definito un processo impossibile, perché privo di oggetto, perché tra le prerogative del potere esecutivo c’è quello di, come dire, negoziare con la mafia, o con settori della mafia, per ottenere dei risultati a favore della salute pubblica. Quindi è un processo attentato agli organi dello Stato, privo di senso*”. Ferrara ha più volte precisato che, nel parlare di “*ripompare un processo spompato*” e di “*interesse giudiziario primario*”, non si riferiva a una intenzione o a un complotto ma sempre e solo al risultato delle intercettazioni.

Nel parlare di “*rito palermitano*”, Ferrara ha inteso richiamare una “*vecchia locuzione*

³³ Il riferimento è al riportato articolo uscito il 21.1.2104 su La Repubblica, versato in atti.

³⁴ Nota seria televisiva americana.

³⁵ Si tratta di una vicenda citata nell’articolo in esame e non contestata dalle parti, che la difesa dell’imputato ha comunque documentato con alcune produzioni effettuate al termine dell’udienza del 30.5.2017. Nel maggio 2012 due parlamentari, Alfano e Lumia, avevano acceduto presso il carcere di Parma per incontrare Provenzano che, poco tempo prima aveva tentato il suicidio. Insieme a loro c’era l’avvocato Repici, noto per aver difeso vari personaggi e per essere impegnato sul fronte dell’antimafia. Definita da alcuni giornali con il termine “*Mafia Tour*”, la vicenda aveva destato interesse per i connessi profili politici e istituzionali (vedi l’articolo pubblicato da Panorama il 10.10.2012, prod. difesa dell’imputato del 30.5.2017, doc. 5 e l’articolo pubblicato dal Corriere della Sera del 9.8.2012, prod. difesa dell’imputato del 12.9.2017, doc. 2).

usata sui giornali”, non solo dal suo, con la quale ci si riferiva alla *“protezione assoluta e finale di chiunque avesse con il pentitismo contribuito allo smantellamento delle maggiori famiglie mafiose”* riconosciuta a Palermo e criticata da *“un pezzo d’Italia”*, anche da Sciascia nel noto *“articolo sui professionisti dell’antimafia”*, per cui *“nessun pentito può essere al di sopra della legge”*.

Quanto alla frase dell’articolo :*“colleghi di Di Matteo che cercarono , anche a colpi di interviste di quest’ultimo, di trascinare nella fogna del sospetto il Quirinale”*, il riferimento era all’intervista rilasciata da Di Matteo sulle intercettazioni dell’utenza di Mancino che avevano portato il Presidente della Repubblica a rivolgersi alla Corte Costituzionale, che aveva poi detto che erano illegali e dovevano essere distrutte.

G) Le doglianze del querelante

Nel corso del suo esame testimoniale – avvenuto nell’udienza del 10.2.2017 - la persona offesa ha spiegato i motivi per i quali ritiene di aver subito una lesione del proprio onore e della propria reputazione per effetto dell’articolo riportato nel capo d’imputazione³⁶.

In sintesi il querelante ha riferito a questo Tribunale che le censure relative al contenuto dell’articolo di Ferrara si riferiscono principalmente alle affermazioni, reputate non veritiere e denigratorie, consistite : 1) nell’aver insinuato il fatto che sarebbe stato lui a mandare un agente provocatore (il detenuto Lorusso) a parlare con Riina per suoi fini personali (*“monumentalizzare”* il P.M. Di Matteo e *“consolidare un processo ormai traballante”*), così strumentalizzando la sua funzione di P.M (ha esemplificativamente osservato la persona offesa : *“è un po’ come quando dissero che Giovanni Falcone il 21 giugno 1989 si era messo la bomba da solo all’Addaura per una questione di accrescere la sua posizione”*).³⁷

2) nell’aver insinuato, collegando le dichiarazioni di Riina alla diversa vicenda delle intercettazioni relative al Presidente della Repubblica e scrivendo che essa aveva avuto l’effetto di *“mostrificare il Presidente della Repubblica”*, l’esistenza di un ricatto da parte sua nei confronti del capo dello Stato (lo stesso Di Matteo ha ricordato che analoghe affermazioni erano state fatte anche esponenti delle istituzioni come l’On. Casini³⁸).

Nella comparsa conclusionale depositata il 14.11.2017 e nella discussione orale, la difesa della parte civile ha precisato le doglianze del proprio assistito sottolineando in particolare che nell’articolo di Ferrara :

--le insinuazioni relative ad asserite scellerate iniziative giudiziarie sarebbero state rassegnate mediante il sistematico richiamo al nominativo della persona offesa Di Matteo,

³⁶ Tali motivi erano già stati esplicitati, oltre che nell’atto di querela, nell’opposizione alla richiesta di archiviazione del PM Dott. Civardi datata 3.3.2014, atto manoscritto e depositato personalmente da Di Matteo presso l’Ufficio della Procura della Repubblica di Milano in data 31.5.2014.

³⁷ Pag. 19 trascr. ud. 10.2.2017.

³⁸ Si ricorda che, alla notizia dell’esistenza di intercettazioni che coinvolgevano Napolitano, l’On. Casini aveva commentato : *“è chiaramente pretestuoso e infondato. E, tanto per essere chiari, non penso venga da partiti politici ma da schegge della magistratura che forse hanno obiettivi intimidatori. Come cittadino voglio sapere chi, divulgando intercettazioni in un perverso circuito giudiziario-mediatico, ha determinato questo attacco al Quirinale”* (n.d.a.).

sia in modo implicito sia esplicitamente, per ben 5 volte : *“monumentalizzare il pm Di Matteo e il suo traballante processo; i processi di Ingroia-Di Matteo che hanno cercato per anni di incastrare come collusi; il pm Di Matteo è un colosso dell’antimafia più veridica e il suo processo spompato si può ricominciare a pompare; un’inchiesta seria...non di rito palermitano; colleghi di Di Matteo, che cercarono, anche a colpi di interviste di quest’ultimo, di trascinare nella fogna del sospetto il Quirinale”*;

--la notizia veicolata, a cominciare dal titolo, non è solo l’intercettazione avvenuta al carcere di Opera – peraltro rassegnata in assenza di corretti e puntuali riferimenti e senza conoscerne effettivamente il contenuto³⁹ - , ma sarebbe una notizia nuova e diversa da quella delle altre iniziative giornalistiche dell’epoca⁴⁰; non sarebbe una notizia vera -in quanto l’*iter* di individuazione di Lorusso e quello procedimentale di autorizzazione delle intercettazioni è stato assolutamente regolare, le propalazioni di Riina sono state ritenute assolutamente credibili dai settori di massima sicurezza dello Stato con conseguente aumento delle iniziative a tutela di Di Matteo; era stato riconosciuto dalla stessa Procura Generale della Corte di Cassazione il 16.12.2013 che il querelante, nell’intervista del 22.6.2012, non aveva mai offeso il Presidente della Repubblica-; attribuirebbe una valenza negativa all’operato del magistrato ledendone il prestigio e delegittimandolo, nel trasformare l’investigatore in un suggeritore del boss mafioso, nell’indicare la parte lesa e il processo Trattativa Stato-Mafia come unico beneficiario dell’esito delle intercettazioni, nel divulgare una immagine del magistrato indegno della funzione svolta e nell’adombrare un interesse giudiziario primario convergente con quello di Riina;

-- non sarebbero stati dolosamente e consapevolmente⁴¹ rispettati i canoni del corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, in particolare quello della continenza espressiva (si vedano in particolare le espressioni dell’articolo: *“monumentalizzare il PM, il colosso dell’antimafia più veridica, il processo spompato, trascinare nella fogna del sospetto, una inchiesta seria ma non di rito palermitano, metodi non più tollerabili, spaventosa messinscena, mostrificare il Presidente della Repubblica, Napolitano è il darling del corleonese”*).

- **La valutazione del contenuto dell’articolo**

La verifica del contenuto diffamatorio o meno delle espressioni utilizzate da Ferrara nell’articolo in questione deve innanzitutto tener conto della circostanza, già evidenziata dalla Procura della Repubblica di questo Tribunale, nelle richieste di archiviazione del presente procedimento emessa in data 3.3.2014, che si tratta, pacificamente, di un editoriale, ovvero di un articolo che ha la funzione di esprimere il punto di vista della testata su fatti di rilevante attualità. IL FOGLIO è un giornale di opinione che esprime un preciso orientamento politico e culturale e, nel caso dell’articolo in esame, il suo direttore fa delle

³⁹ Ferrara ha riferito in dibattimento di aver appreso il contenuto delle intercettazioni dalla stampa e di non aver visionato le motivazioni del provvedimento autorizzativo (cfr. pagg.6 e 20 trascr. ud. 30.5.2017).

⁴⁰ Si vedano le copie degli articoli usciti all’epoca, prodotte da entrambe le parti.

⁴¹ Vedi gli altri articoli scritti dall’imputato sul suo giornale, già richiamati alla nota 2 della presente motivazione; prod. difesa di parte civile del 30.5.2017.

considerazioni critiche relativamente a tali fatti, così esprimendo idee non suscettibili di essere valutate come vere o false. Non si tratta di un articolo di cronaca giudiziaria ma di una riflessione sulle implicazioni del processo Trattativa Stato-Mafia i cui protagonisti sono, oltre agli imputati, l'attuale parte civile. Ferrara esprime il proprio dissenso sulla visione politico-giudiziaria in ordine alla lotta alla mafia, rappresentata nel citato processo e portata avanti da esponenti della società civile (vedi il riferimento a Barbara Spinelli), della politica (vedi i riferimenti ai parlamentari Lumia e Alfano) e della magistratura palermitana.

Giova sin d'ora sottolineare che *“a differenza della cronaca, del resoconto, della mera denuncia, la critica si concretizza nella manifestazione di un'opinione (di un giudizio valutativo). È vero che essa presuppone in ogni caso un fatto che è assunto ad oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e a differenza di questo non può pretendersi che sia ‘obiettivo’ e neppure, in linea astratta, ‘vero’ o ‘falso’. La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse (Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata; Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904; Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534), ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè ‘giudizi di valore’, trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un ‘sufficiente riscontro fattuale’ (Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria* rie. n 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso *Rodrigues c. Portogallo*, ric. n 75088/01), ma al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l'esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata (Corte EdU, sent. del 1.7.1997 caso *Oberschlick c/Austria* par. 33). ... Nella zona tra ciò che è sicuramente ‘fatto’, la sua rappresentazione connotata da aspetti valutativi, la valutazione, infine, spiccatamente critica, si colloca quindi nella continenza, che concerne un aspetto sostanziale e un profilo formale. La continenza sostanziale, o ‘materiale’, attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia. La continenza sostanziale ha dunque riguardo alla quantità e alla selezione dell'informazione in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale ad esso. (...) ... La continenza formale attiene invece al modo con cui il racconto sul fatto è reso o il giudizio critico esternato, e cioè alla qualità della manifestazione. (...) Questo comporta che le modalità espressive non devono essere gratuitamente offensive, o, come detto prima, mere contumelie. Tuttavia coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o persino gergale, non possono considerarsi di per sè punibili quando siano proporzionati e funzionali all'opinione o alla protesta da esprimere.*

La diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e funzione, specie se pubblica, dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono quindi giustificare attacchi di grande violenza se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono

compromessi (Sez. 5, n. 45163 del 2/10/2001, Rv. 221013; Sez. 5, n. 22031 del 24/04/2003, Rv. 224674; Sez. 5, n. 19334 del 5.3.2004, Rv. 227754). Sono, in definitiva, gli interessi in gioco che segnano la 'misura' delle espressioni consentite. D'altronde, come ricorda la giurisprudenza CEDU (v. sentenze citate), il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni non concerne unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, alla cui manifestazione nessuno mai s'opporrebbe, ma è al contrario principalmente rivolta a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono o inquietano. E ciò tanto più ove dette opinioni veementi siano rivolte a soggetti che detengono o rappresentano un potere pubblico, e siano dunque giustificate dalla sentita necessità di rispondere con violenza alla violenza del potere (salve, come detto, le espressioni dileggianti o che colpiscano senza ragione la sfera privata, ovverossia i non ammessi 'argumenta ad hominem').⁴²”

Analogamente è stato osservato dalla giurisprudenza che “il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire l'occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale”⁴³. Non può dunque ritenersi scriminata l'espressione che si risolva nella denigrazione della persona in quanto tale e che, siccome gravemente infamante e inutilmente umiliante, trasmodi in una aggressione verbale del soggetto criticato⁴⁴.

“Tanto comporta che siano riconducibili nel perimetro fenomenologico dell'anzidetto diritto anche giudizi aspri sull'operato del destinatario delle espressioni, sempre che siano riferibili alle circostanze in cui l'operato medesimo si è dispiegato, ma non gli 'argumenta ad hominem': il che è a dire che la situazione fattuale rispetto alla quale si polemizza non può costituire lo spunto per trascendere in attacchi a qualità o modi di essere della persona assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata”⁴⁵.

Il diritto di critica si concretizza dunque nella espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti.

E' poi evidente che la libertà, riconosciuta dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 10 della CEDU, di manifestazione del pensiero e di formulazione di critica nei confronti di chi esercita funzioni pubbliche comprenda il diritto di critica giudiziaria ossia l'espressione di dissenso, anche aspro e veemente, nei confronti dell'operato di magistrati i quali, in quanto tali, non godono di alcuna immunità, nonché degli atti da costoro compiuti.

⁴² Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 36045 del 2014.

⁴³ Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 4938 del 2010.

⁴⁴ Vedi Cass. n. 15060 del 23/02/2011 e n. 29730 del 04/05/2010.

⁴⁵ Così la sentenza della Suprema Corte n. 15060/2011.

E' infatti indubitabile che la libertà di stampa includa la critica *“su temi d'interesse pubblico, dunque soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche. La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 c.p., e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà. All'interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione 'extra moenia' dei temi agitati all'interno delle Assemblee rappresentative e per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi compresi la giustizia e l'imparzialità della magistratura. Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si espliciti in attacchi al potere giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i "cani da guardia" (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie (tra molte: Kobenter e Standard c. Austria caso n. 60899/00). Proprio la Giurisprudenza EDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei giudici.(...) Maggiore è il valore dell'attività esercitata più grande è d'altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico.”*⁴⁶

D'altra parte la stessa giurisprudenza ha sottolineato, in un caso non molto diverso da quello in esame, che i limiti della critica alle istituzioni giudiziarie sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento, ma tali limiti non sussistono qualora la critica concerna indagini non in corso ma inchieste giudiziarie aventi innegabile effetto politico (quale era, in quel caso, l'inchiesta "Mani pulite"); l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che *"urtano, scuotono o inquietano"*, con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della contenenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica⁴⁷.

Pertanto il limite dell'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, solo ed esclusivamente quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito dell'opinione critica, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta⁴⁸. La critica giornalistica, attività speculativa e di rielaborazione congetturale del fatto, ha un contenuto necessariamente valutativo e talvolta fortemente polemico che non può essere sicuramente imparziale come il diritto di cronaca puro e semplice. Essa non è scriminata solo se

⁴⁶ Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 25138/2007.

⁴⁷ Cfr. Cass. 25138/2007. Si veda anche Cass. n.11662/2007 nella cui motivazione si riporta il principio *“in democrazia a maggiori poteri corrispondono maggiori responsabilità e l'assoggettamento al controllo da parte dei cittadini, esercitabile anche attraverso il diritto di critica”*.

⁴⁸ Cfr. Cass. n. 935/98 e n. 3477/00.

strumentalmente travisa e manipola tale fatto allo scopo di aggredire o attaccare l'altrui sfera morale.

E' certo infatti che, nel necessario bilanciamento tra i diritti costituzionalmente garantiti della libertà di manifestazione del pensiero e quelli, di pari rango, dell'onore e della reputazione, non possa ritenersi scriminata dal diritto di critica l'esposizione di fatti che si riduce a un attacco alla sfera morale delle persone e che degenera quindi in obiettiva e aggressiva denigrazione delle persone ed in particolare del ruolo del magistrato.⁴⁹

In particolare è stato detto che *“esula dalla scriminante del diritto di critica, politica o giornalistica, l'accusa di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, ovvero accuse di strumentalizzazione di quella funzione per il conseguimento di finalità divergenti da quelle che debbono guidare l'operato del pubblico ministero, stanti le attribuzioni ed i doveri istituzionali che caratterizzano la posizione ordinamentale di tale organo (...)”*. *“ (...) l'applicazione della scriminante del diritto di critica (...) presuppone che la critica sia espressa con argomentazioni, opinioni, valutazioni, apprezzamenti che non degenerino in attacchi personali o in manifestazioni gratuitamente lesive della altrui reputazione, strumentalmente estese anche a terreni estranei allo specifico della contesa politica”*⁵⁰. Anche più di recente la Suprema Corte ha ritenuto diffamatoria la critica giudiziaria che ha attaccato la persona di un magistrato dell'Ufficio del Pubblico Ministero con espressioni che sono consistite nella *“gratuita attribuzione di malafede, risolvendosi (...) in una lesione della reputazione professionale e della intangibilità della sfera di onorabilità del magistrato medesimo”*⁵¹.

Tornando al caso in esame, data per pacifica l'esistenza di un interesse dell'opinione pubblica in merito agli argomenti trattati nell'articolo incriminato, occorre verificare se la base fattuale delle opinioni esposte da Ferrara sia vera e se la narrazione rispetti i limiti della contenenza formale e sostanziale.

Sotto il primo profilo va ricordato che il limite della verità opera solo con riferimento al nucleo o nocciolo fondamentale dei fatti reali posti a base delle opinioni espresse dal giornalista⁵². Ciò comporta che non si pone in materia di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive dell'articolaista⁵³, essendo il requisito delle verità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse⁵⁴.

Con la precisazione che in un editoriale non è richiesta l'esposizione articolata e specifica di tali fatti, soprattutto quando gli stessi siano già noti all'opinione pubblica. Nel caso in esame era dunque senza dubbio lecito omettere di trasporre il contenuto delle conversazio-

⁴⁹ cfr. Cass. 3.10.2011 n. 39596; Cass. 31.1.2007 n. 7662; Cass. 27.6.2006 n. 14774; Cass. 1.7.2005 n. 29509; Cass. 18.9.2000 n. 11221; Cass. 4.12.1998 n. 298.

⁵⁰ cfr. Cass. 8.8.2006 n. 29453.

⁵¹ cfr. Cass. 8.3.2017 n. 11087.

⁵² Vedi Cass. n. 34432/2007 Si veda anche Cass. n. 7499/2000 : *“l'esercizio del diritto di critica si differenzia nettamente dall'esercizio del diritto di cronaca perché non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nella espressione di una opinione, che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti”*.

⁵³ cfr. Cass. n.3477/2000.

⁵⁴ cfr. Cass. n. 20474/2002.

ni captate e tutte le altre notizie giudiziarie e politiche sottese all'articolo qui censurato. Non trattandosi di cronaca giudiziaria è dunque inconferente il richiamo della difesa della parte civile alla giurisprudenza in tema di attento controllo delle fonti informative per non incorrere nel rischio della c.d. autoreferenzialità⁵⁵.

Nel caso di specie, alla luce delle riportate risultanze istruttorie, nelle quali si è dato conto delle vicende poste a base dell'articolo di Ferrara, è possibile affermare che la critica del giornalista prende spunto dai seguenti fatti veri, richiamati o sottointesi (sicuramente perché molto noti ai lettori⁵⁶) nell'articolo incriminato :

- Il noto processo denominato Trattativa Stato-Mafia, ancora in corso presso la Corte d'Assise di Palermo, vede come imputati di attentato a un corpo politico non solo i capi mafia Riina e Provenzano (ormai deceduti) ma anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori e Antonio Subranni, i senatori Marcello Dell'Utri e Calogero Mannino, accusati di attentato a un corpo politico;
- A seguito di una decisione del DAP e dei Servizi (ovvero di un settore d'apparato dello Stato), nel settembre 2013 Riina e Lorusso si trovavano insieme e chiacchiavano durante l'ora del passeggio all'interno del carcere di Opera ove si trovavano detenuti in regime di 41 bis Ord. Pen. (la circostanza che i due avessero cominciato a fruire insieme dell'ora di socialità sin dal mese di aprile dello stesso anno non rende la notizia falsa⁵⁷);
- A seguito di segnalazioni provenienti dal DAP (ovvero da un settore degli apparati polizieschi), l'AG accoglieva la richiesta della Procura della Repubblica di Palermo e autorizzava la registrazione ambientale delle conversazioni che intercorrevano tra i due personaggi;
- Le captazione iniziava ai primi di agosto 2013 e terminava alla fine di novembre 2013;
- I due soggetti intercettati parlavano del "caso Napolitano", conclusosi con una decisione della Corte Costituzionale che ha dato torto alla Procura di Palermo; della circostanza che Napolitano fosse stato chiamato come testimone nel processo Trattativa

⁵⁵ Il richiamo è alla più recente sentenza della Corte di Cassazione n.22202, depositata l' 8 maggio 2017, secondo la quale *"in tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa (soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale: cfr. Cass., sez. V, 19.5.2015, n. 35702, rv. 265015), non potendosi invocare in proprio favore tale esimente qualora si attribuisca alla persona offesa, nei cui confronti penda un procedimento penale, una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari (cfr. Cass., sez. V, 9.12.2010, n. 4558, rv. 249264)"*.

⁵⁶ Alcuni riferimenti, come quelli relativi alla espressione *"Siamo il paese di Massimo Ciancimino il pataccaro"* non sono stati neppure approfonditi nell'attuale istruttoria. Sono peraltro noti i dubbi sull'attendibilità di Ciancimino sollevati da più parti e dalla stessa magistratura che se ne è occupata.

⁵⁷ Scrive Ferrara il 22.1.2014: *" Il fatto è che nel settembre dell'anno scorso un certo Alberto Lorusso...ha avuto la fortunata occasione di scambiare due chiacchiere con Totò Riina nel carcere di Opera, settore massima sicurezza"*. L'indicazione del mese di settembre è dunque vera e serve al giornalista per contestualizzare temporalmente le intercettazioni che commenta subito dopo.

- Stato-Mafia; di Berlusconi nella veste di iniziale interlocutore di Cosa Nostra e di Di Matteo nella sua qualità di PM nel processo Trattativa Stato-Mafia;
- Nelle conversazioni intercettate Riina mandava un chiaro messaggio di morte a Di Matteo;
 - Il materiale video e audio, depositato agli atti del processo sulla Trattativa Stato-Mafia e divulgato dalla stampa, dava adito ad alcune riflessioni dei primi commentatori in ordine alla genuinità di tali conversazioni sia perché la notizia delle intercettazioni era stata resa pubblica prima che le stesse venissero interrotte, sia perché la condotta di Riina era del tutto inedita dopo moltissimi anni di carcere, sia perché la modalità dei colloqui, nei quali Lorusso, incredibilmente informato delle vicende della mafia siciliana e del processo in corso (fino a conoscere e riferire il 14.11.2013 al suo interlocutore addirittura il contenuto di una mail interna agli uffici della Procura di Palermo), sembrava porre appositamente e sistematicamente domande di interesse investigativo, appariva anomala;
 - Il quotidiano La Repubblica ha ipotizzato sin dal novembre 2013 che Lorusso, ufficialmente affiliato alla SCU pugliese, fosse un personaggio legato agli apparati polizieschi (*agente provocatore*);
 - Il 22.6.2012 Di Matteo aveva rilasciato una intervista alla giornalista Ziniti sulle intercettazioni indirette che vedevano coinvolto l'allora Presidente della Repubblica Napolitano;
 - Il Presidente della Repubblica aveva interpretato le frasi di Di Matteo nel senso che dette intercettazioni avrebbero potuto essere utilizzate e non invece distrutte tanto che aveva investito della questione la Corte Costituzionale e aveva sollecitato l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di Di Matteo;
 - La Corte Costituzionale aveva risolto il conflitto dando ragione alla Presidenza della Repubblica e ordinando quindi la distruzione delle intercettazioni Mancino/Napolitano;
 - Il procedimento disciplinare a carico di Di Matteo si è concluso con l'archiviazione solo dopo la pubblicazione dell'articolo di Ferrara;
 - Sin dal 2013, alle prime battute del processo trattativa Stato-Mafia, l'ex PM di Palermo, Ingroia Antonio era entrato in politica;
 - Nel maggio 2012 i parlamentari Lumia Giuseppe e Alfano Sonia si erano recati presso il carcere di Parma per parlare con Provenzano e indurlo a collaborare nel processo Trattativa Stato-Mafia, nel quale figurava come imputato⁵⁸.
 - Il Prof. Fiandaca aveva pubblicato un breve saggio di natura giuridica molto critico dell'impianto accusatorio del processo Trattativa Stato-Mafia⁵⁹.

⁵⁸ Vedi articolo del Corriere della Sera del 9.8.2012 a firma di Bianconi, nonché interrogazione parlamentare del 5.9.2012 (prod. difesa imputato del 12.9.2017).

⁵⁹ Già si è ricordato che il saggio era stato pubblicato anche su IL FOGLIO nel giugno 2013.

Ciò posto, occorre a questo punto verificare quali siano le opinioni espresse da Ferrara in merito a tali vicende e se esse rispettino il canone della continenza sostanziale e formale, presupposto dell'esercizio del diritto di critica.

L'opinione espressa dall'imputato Ferrara, desunta dai fatti a lui noti e dalle notizie diffuse dalla stampa nazionale, è che *“qualche settore d'apparato dello Stato italiano”*, meglio indicato negli *“apparati polizieschi”* ovvero nei *“settori oscuri dello Stato”* ovvero ancora nel *“doppio Stato”*, e non la magistratura nel suo complesso né l'attuale parte civile Di Matteo, sia stato coinvolto in una *“spaventosa messinscena”*, rappresentata dai colloqui tra Riina e Lorusso, valutati da Ferrara – per i motivi esplicitati nello stesso articolo (modalità di svolgimento e contenuto stesso dei colloqui; ipotesi già prospettata da altro quotidiano)-, come anomali e sospettati di essere stati in qualche modo indotti⁶⁰.

E' poi evidente che la tesi di Ferrara è prospettata solo in via ipotetica come risulta dalla indicazione, o meglio dall'invito ai lettori da parte dello stesso autore, di mettere il punto interrogativo all'inizio della prima frase dell'editoriale. La notizia riferita alla persona di Lorusso come *“agente provocatore”*, già ipotizzata da altri giornali e comunque non riferibile all'odierna parte civile, non è comunicata come un dato certo ma solo come una ipotesi di natura politica, tutta da verificare, magari anche attraverso un'inchiesta parlamentare. Certamente si tratta di una tesi che dà al fatto oggettivo (le inusuali conversazioni tra i detenuti giudicate anomale) una interpretazione non verificata dallo stesso Ferrara né verificabile in questa sede, ma si tratta pur sempre di una ipotesi di natura politica, anche se difficilmente condivisibile perché finisce con l'assegnare ai servizi segreti un ruolo opposto a quello istituzionale.

Sembra al giudicante, in linea con la tesi della difesa dell'imputato e dando credito alle convincenti dichiarazioni rese da quest'ultimo in dibattimento, che l'impostazione della difesa di parte civile sia frutto di una lettura dell'articolo fondata su un equivoco. Nell'articolo, così come nel titolo, non si afferma né si suggerisce che sia stato il PM Di Matteo a inviare un presunto agente provocatore. Non si attribuisce a Di Matteo il fatto di aver costruito quella che, con un linguaggio certamente colorito, viene definita dal giornalista come una “messinscena”. L'opinione di Ferrara è quella di sospettare che alcuni settori *“oscuri”* dello Stato avessero assunto una iniziativa dubbia, ritenuta dal giornalista meritevole di un'inchiesta parlamentare. Analogo sospetto viene prospettato da Ferrara verso alcuni settori della politica allorchè, nello stesso articolo, si allude alla vicenda dei due parlamentari che si recarono in carcere dal boss Provenzano, all' *“universo del pentimento di mafia”* dei *“professionisti della vita politica e civile”* e alle *“avventure politiche di Ingroia”*.

L'idea del giornalista, non per forza condivisibile, è poi quella che l'effetto delle propalazioni intercettate era risultato oggettivamente favorevole al rappresentante dell'accusa e al

⁶⁰ La difesa dell'imputato ha sottolineato nella discussione che la tesi che il detenuto Lorusso fosse una specie di *agente provocatore* sarebbe maggiormente plausibile alla luce di accadimenti successivi, riportati dalla stampa. Si tratta di produzioni documentali non acquisite agli atti del processo sia per l'opposizione rappresentata dalla difesa di parte civile, sia perché attinente a fatti successivi, non noti all'imputato al momento della redazione dell'articolo qui censurato.

processo Trattativa Stato-Mafia. In particolare Ferrara afferma, con il solito linguaggio colorito e quasi paradossale, che l'effetto dei colloqui era stato quello di *"monumentalizzare il pm Di Matteo"*, così intendendo comunicare ai lettori che il magistrato, minacciato e accostato alle figure di Falcone, Borsellino e di altri magistrati siciliani vittime della mafia, qualificato quindi da Ferrara come *"il colosso dell'antimafia"*, sarebbe stato così considerato come un eroe.

Le confidenze di Riina a Lorusso, mediante le allusioni di Riina a Berlusconi e a Napolitano e le minacce dello stesso Riina a Di Matteo, facevano poi riprendere vigore al processo in corso a Palermo, considerato da alcuni – ivi compreso il Prof. Fiandaca-, *"traballante e spompato"*.

Ferrara non dice neppure implicitamente che l'attuale parte civile ha deviato la sua funzione istituzionale preparando artificiosamente gli incontri e i colloqui tra i detenuti Riina e Lorusso; Ferrara si riferisce solo ad alcuni dei riflessi che, a suo parere, il contenuto di tali colloqui (forse organizzati dai servizi segreti) aveva avuto per un PM, criticato per le sue scelte processuali e anche per l'esposizione mediatica assunta in varie occasioni (non ultima quella riferita all'intervista a La Repubblica del 22.6.2013⁶¹), e per un processo, il cui impianto viene giudicato fragile.

E' dunque vero che la critica del giornalista Ferrara è rivolta, in termini sicuramente polemici, anche alle scelte assunte da Di Matteo e dai colleghi della Procura della Repubblica di Palermo di processare come collusi soggetti che avevano invece messo in galera Riina (il riferimento è chiaramente ai Generali dei CC Mori⁶² e Subranni). In proposito va detto che l'uso del verbo *"incastrare"*, come sinonimo di indagare/processare, e degli aggettivi *"traballante e spompato"*, riferiti al processo penale, si inquadra nel linguaggio polemico e sferzante tipico dell'opinionista. Ma si tratta pur sempre, a prescindere dalla percezione personale della persona offesa⁶³, di opinioni lecite, giustificate da una base fattuale vera.

Ed è certo che la critica all'operato di Di Matteo, il più visibile e maggiormente attivo tra i rappresentanti dell'accusa nel noto processo, oltre che esplicitamente citato da Riina nelle intercettazioni, prescinde completamente dal pericolo per l'incolumità del magistrato, aggravato dalle provalazioni di Riina del novembre 2013. Il dissenso di Ferrara non riguarda assolutamente questo aspetto, che non è toccato neppure implicitamente dall'articolo. Ferrara non critica in alcun modo le decisioni prese subito dopo l'ascolto delle conversazioni intercettate relativamente alla sicurezza del magistrato⁶⁴.

⁶¹ E' circostanza nota la visibilità mediatica e il rilievo pubblico dell'attuale parte civile Di Matteo.

⁶² Come risulta dalla lettura degli stralci dei quotidiani sopra riportati, l'ex Ufficiale Mori, nel luglio 2013 era stato assolto dal Tribunale da reati relativi a vicende connesse a quelle contestate nel processo Trattativa Stato-Mafia (assoluzione successivamente confermata nei gradi successivi, ndr).

⁶³ E' affermazione costante della giurisprudenza che quando la critica consiste in varie espressioni di dissenso, queste devono essere intese nel senso che più presumibilmente l'autore a esse conferisce e non possono essere interpretate forzatamente nel modo offensivo che appare al querelante.

⁶⁴ Assolutamente credibili sul punto sono le affermazioni dell'imputato in dibattimento.

Né Ferrara, criticando l'impianto del processo ovvero le esternazioni di Di Matteo che avevano condotto a una reazione del Presidente della Repubblica, attribuisce al magistrato malafede, abusi o altri fatti illeciti nella conduzione delle indagini o del processo. Certamente la locuzione riferita a Di Matteo di aver *"trascinato nella fogna del sospetto il Quirinale"* è un'espressione forte e provocatoria, essa tuttavia intende rispecchiare molto sinteticamente e criticamente quanto è accaduto subito dopo che Di Matteo, il 22.6.2012, aveva rilasciato l'intervista sulle intercettazioni Mancino/Napolitano. Al di là dell'archiviazione del procedimento disciplinare aperto nei confronti di Di Matteo, intervenuta solo dopo la pubblicazione dell'articolo, è giustificabile la critica di natura politica da parte di Ferrara. Le dichiarazioni rese da Di Matteo nella più volte citata intervista avevano comunque messo in cattiva luce l'allora Presidente della Repubblica, tanto che quest'ultimo aveva addirittura sollevato il conflitto di poteri davanti alla Corte Costituzionale per ottenere la sicura distruzione delle intercettazioni indirette conservate dalla Procura di Palermo e aveva sollecitato una verifica di natura disciplinare sull'attività del magistrato.

E' del resto assolutamente lecito che un giornalista esprima la propria opinione in merito a un processo così rilevante, anche sotto il profilo politico, criticando metodi utilizzati e/o risultati ottenuti dai magistrati. In tal senso non appare censurabile il riferimento nell'ultima parte dell'articolo al *"rito palermitano"* e alla ritenuta mancanza di serietà delle inchieste giudiziarie.

Al riguardo soccorrono le osservazioni svolte dalla Suprema Corte in tema di diffamazione a mezzo stampa nella pronuncia n. 25138/2007 nell'affrontare un caso relativo alla critica giudiziaria di un giornalista nei confronti della nota inchiesta milanese denominata Mani Pulite. *"La risonanza politica, o meglio, l'effetto politico delle indagini Mani pulite non è d'altra parte negabile. Così se il termine "politico" ha ancora una sua valenza connotativa e, comunque, nei limiti in cui esso è capace di denotare ciò che riguarda le istituzioni e il modo in cui esse s'occupano della cosa pubblica, polemiche e sospetti espressi nell'articolo in esame sull'operato del POOL milanese possono essere considerati manifestazione di opinioni politiche sull'operato della magistratura.(...). L'affermazione [della Corte d'Appello, ndr] che era l'allusione alla parzialità politica del POOL a dovere essere dimostrata secondo canoni di verità è frutto di una sovrapposizione tra fatti e loro interpretazione, e cioè tra proposizioni asseverative e proposizioni valutative, che pur non sopportando una distinzione netta vanno tenuti distinti e valutati secondo il modo in cui sono presentati. E sconta il difetto di non considerare che l'espressione di un'opinione non può essere apprezzata in termini di obiettività, in quanto è fondata sull'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti, inevitabilmente selezionati secondo l'approccio "critico" prescelto. (...) Qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto l'esistenza di postulati o proposizioni indimostrabili ("non misurabili" quali, per stare alla materia, la giustizia o l'ingiustizia, la correttezza o la scorrettezza, l'utilità sociale o la disutilità delle scelte operate) dei quali non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità allo scopo dialettico perseguito. (...). La libertà del dissenso, implicita nella libertà di critica, non poteva es-*

sere quindi negata nel caso in esame - relativo alla valutazione di vicende giudiziarie d'innegabile effetto politico e scaturito da una riflessione pubblica e politica (nel senso alto) innestata dalla stessa persona offesa - solamente a causa dell'esistenza di preconcetti o pregiudizi che pure trasparivano dal tessuto con cui l'opinione - anch'essa politica e all'evidenza di parte avversa rispetto alle compagini politiche e sociali che avevano invece plaudito all'operato dei magistrati di Milano - era manifestata o dalla rozzezza o "erroneità" dell'opinione stessa, e dei suoi postulati".

Sulla base di tutte le considerazioni sin qui svolte, questo Tribunale non rileva nelle espressioni dell'articolo incriminato alcuna violazione del principio generale della "continenza" espositiva. Il giornalismo scomodo e polemico di Ferrara, certamente non privo di espressioni allusive e iperboliche e di espedienti retorici, non persegue infatti l'obiettivo di ledere l'onore e la reputazione della persona offesa ma solo quello di criticare e disapprovare alcuni fatti e comportamenti connessi al processo che ancora si sta svolgendo presso la Corte d'Assise di Palermo.

Ne consegue che l'imputato Ferrara Giuliano deve essere mandato assolto dal reato di diffamazione a mezzo stampa a lui ascritto nella rubrica, con la formula di cui al dispositivo, per essere il fatto scriminato dall'esercizio del diritto di cui all'art. 51 c.p., il relazione all'art. 21 della Costituzione.

PQM

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

Ferrara Giuliano dal reato a lui ascritto, perché il fatto non costituisce reato.

90 gg. per la motivazione.

Milano, 12.12.2017

Il Giudice
Maria Teresa Guadagnino